

NOTA A VERBALE

In riferimento allo schema di D.P.R. concernente modifiche al D.P.R. 24 febbraio 2006, n° 162 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Difesa, le scriventi OO.SS. formulano le seguenti osservazioni e proposte:

- Modifiche all’art. 4 del D.P.R. 24 febbraio 2006: “Servizio di controllo interno”

La composizione in organo monocratico, pur rappresentando una possibilità prevista dalla normativa vigente, concentra in un'unica figura sia la fase valutativa finale (in termini di obiettivi raggiunti e valutazione dei dirigenti), che quella di definizione delle metodologie di valutazione stesse.

Al fine di verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute nella direttiva del Ministro, si **reputa indispensabile la conferma della struttura composta da più membri** per garantire una pluralità di visione e maggiore autonomia di giudizio.

Nella previsione di composizione monocratica, il Dirigente Generale, assume il ruolo di vicario del titolare, cioè di colui che **solo** su delega del titolare e **solo** in caso di assenza o impedimento lo sostituisce nelle sue funzioni.

In questo nuovo ruolo di “perfetta sudditanza” il dirigente generale non ha più alcun potere al fine di svolgere “degnamente”, da una parte quel ruolo “super partes” rispetto alle singole forze armate (difficile da svolgere per l’organo monocratico vista la sua “probabile” appartenenza ad una F.A.) e dall’altra di rappresentare le istanze della componente civile, che altrimenti verrebbero marginalizzate. Si ritiene opportuno prevedere, almeno, la figura del vice presidente individuata nel Dirigente Generale.

Infine, la suggerita modifica al D.P.R. “*presso il Servizio è prevista una posizione di livello dirigenziale generale*” che sostituisce l’attuale che recita “*presso il Servizio è istituito un ufficio di livello dirigenziale generale*” sembra presagire una “visione possibilista” e non più tassativa sulla presenza o meno del dirigente generale. Si propone, pertanto, di sostituire il termine “prevista” con il termine “istituita” (ovvero “sancita”).

- Ufficio Legislativo

Si propone inoltre di apportare la sottonotata modifica all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 24.02.2006: dopo le parole “*decreto legislativo n. 165 del 2001*” eliminare il resto del periodo.

Roma, 18 dicembre 2007

CGIL FP
Manca

CISL FPS
Caffarata

UIL PA
Colombi